

CONSIGLIO DI STATO

V Sezione, 15 settembre 2001 n. 4830

Annulla T.A.R. Campania – Napoli: Il Sezione, 4 novembre 1999, n. 2883.

Se non vi sono dubbi sulla genuinità del materiale elettorale, non costituiscono motivi di nullità delle operazioni elettorali la mancata corrispondenza delle due copie del verbale delle sezioni elettorali, e, in questi, tra il numero di votanti e le schede votate e residue, tra il numero dei votanti e la somma dei voti validi e delle schede bianche e nulle. In tali casi, in applicazione del principio della conservazione degli atti giuridici, per rimediare agli errori compiuti dall'Ufficio elettorale di sezione, è possibile rinnovare il procedimento elettorale dal momento successivo alla chiusura delle votazioni.

Omissis.

8. - Osserva la Sezione che non vi sono i presupposti per accogliere le domande indicate alle lettere a) e b).

Difatti, la inattendibilità o nullità dei verbali di alcune sezioni perché in esse non vi è corrispondenza tra numero di elettori votanti, schede utilizzate per la votazione e schede residue, nonché tra numero dei votanti e somma dei voti validi, delle schede bianche e di quelle nulle, nonché la nullità del verbale di sezione a causa della mancata corrispondenza dei due esemplari del verbale e della mancata sottoscrizione di taluni fogli da parte del Presidente del seggio e di uno dei componenti, non possono condurre alla rinnovazione delle elezioni.

Va premesso che la mancata sottoscrizione da parte del presidente e di uno dei componenti di alcune pagine del verbale costituisce una mera irregolarità.

Quanto alla dedotta nullità dei verbali, si osserva che l'accertamento della volontà espressa dal corpo elettorale è stato possibile grazie all'espletamento di una puntuale verifica istruttoria. Tale istruttoria, effettuata utilizzando tutto il materiale elettorale, ha condotto - sostanzialmente - ad una ripetizione delle operazioni svolte presso i seggi elettorali. Le risultanze della predetta istruttoria possono essere considerate sostitutive di quelle derivanti dai verbali sezionati in relazione ai quali sono state riscontrate le anomalie denunciate dagli appellanti.

È, comunque, da tenere fermo che la mancata corrispondenza tra numero di elettori votanti, schede utilizzate per la votazione e schede residue, nonché tra numero dei votanti e somma dei voti validi, delle schede bianche e di quelle nulle, non genera automaticamente la nullità della votazione.

Ove non vi siano dubbi sulla genuinità del materiale elettorale (e tali dubbi, nel caso in esame, non sussistono, in quanto anche la lacerazione dei plichi contenenti le schede può essere ascritta - in assenza di elementi contrari - a cause naturali) e l'operazione di verbalizzazione possa essere, comunque, effettuata, in applicazione del generale principio di conservazione degli atti giuridici occorre riprendere il procedimento elettorale dal momento della chiusura delle operazioni di voto.

Nel rispetto, quindi, del voto espresso dal corpo elettorale, si rinnova lo scrutinio al fine di rimediare agli errori compiuti dal personale addetto ai seggi elettorali.

E tale rinnovazione soddisfa l'interesse del cittadino elettore e del candidato i quali aspirino all'esatta riproduzione documentale dei dati che emergono dalle schede.

Omissis.